

 OSSERVATORIO
CORPORATE M&A
di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Febbraio 2026

I principali aggiornamenti in materia di diritto commerciale e societario degli scorsi mesi.

La responsabilità degli amministratori per mala gestio e i criteri nella liquidazione del danno



Con l'ordinanza n. 8069 del 25 marzo 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale, in caso di azione di responsabilità intentata nei confronti degli amministratori di una società, spetta agli amministratori dimostrare che gli atti posti in essere dagli stessi successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società abbiano avuto una finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., e che siffatti atti, giustificati da una finalità liquidatoria, non abbiano comportato un nuovo rischio di impresa per la società.

La vicenda

La controversia trae origine dall'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società a responsabilità limitata, promossa dal fallimento di quest'ultima dinanzi al Tribunale di Perugia.

Il giudice di prime cure condannava gli amministratori esecutivi di una società a responsabilità limitata, rigettando, nel contempo, la domanda riconvenzionale promossa dai

convenuti nei confronti degli amministratori non esecutivi della medesima società.

In seguito, la Corte d'Appello di Perugia, adita dagli amministratori esecutivi condannati in primo grado, riformava parzialmente la sentenza, rideterminando l'ammontare del danno ed affermando la responsabilità solidale di tutti gli amministratori, compresi quelli non esecutivi, avendo ravvisato nel complesso condotte di *mala gestio* consistenti, tra le altre, nell'omesso accertamento della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, ai sensi dell'art. 2482-ter c.c., e nella conseguente mancata convocazione dell'assemblea della società per deliberare alternativamente (i) la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale o (ii) lo scioglimento della società, ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 4, c.c..

Gli amministratori, inoltre, successivamente al verificarsi della descritta causa di scioglimento della società, non avevano rispettato il disposto dell'art. 2486 c.c., compiendo atti di gestione diversi da quelli aventi unicamente finalità conservativa del patrimonio sociale.

Avverso tale sentenza di secondo grado, uno degli amministratori esecutivi della società proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione dell'art. 2476 c.c., per non avere la Corte d'Appello liquidato il danno con riguardo a specifiche condotte gestorie inadempienti, bensì con il criterio dei c.d. netti patrimoniali.

La decisione

Confermando l'orientamento seguito da entrambe le corti di merito, la Cassazione si esprime, tra le diverse questioni sollevate, sull'omessa adozione delle misure conservative dettate dall'art. 2482-ter c.c., in merito all'onere della prova gravante sugli amministratori convenuti in caso di esercizio dell'azione di responsabilità e in ordine alla liquidazione del relativo danno.

In particolare, il Supremo Collegio ha ribadito il principio secondo il quale l'attore che esperisca un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per avere questi posto in essere, successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria eccedente i limiti della mera conservazione del patrimonio sociale, è onerato dell'allegazione e della prova dei fatti costitutivi della domanda, ovvero della intervenuta causa di scioglimento e del compimento, in epoca successiva, di atti di gestione.

All'attore non compete, per contro, dimostrare che tali atti costituiscano la prosecuzione dell'ordinaria attività di impresa né che siano privi di finalità liquidatoria; grava, infatti, sugli amministratori convenuti l'onere di provare che le operazioni compiute, successive al verificarsi della causa di scioglimento, non abbiano comportato l'assunzione di nuovo rischio imprenditoriale – suscettibile di aggravare il dissesto e pregiudicare le ragioni dei creditori e dei soci – e che esse fossero, invece, funzionalmente orientate alla liquidazione ovvero giustificate da specifiche e oggettive esigenze conservative del patrimonio sociale.

Quanto al profilo della liquidazione del danno derivante da responsabilità per *mala gestio* degli amministratori, assumono rilievo il criterio cosiddetto differenziale e il criterio dei netti patrimoniali, entrambi recepiti dal legislatore nel

terzo comma dell'art. 2486 c.c., così codificando il meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso ritenendo i motivi addotti infondati.

* * *

Continuità dei criteri di valutazione e onere probatorio del socio nell'impugnazione del bilancio



Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di imprese, con sentenza del 26 giugno 2025, si è espresso sul principio di continuità dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei bilanci, richiamando l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui tale principio assicura l'uniformità nei criteri di valutazione tra esercizi successivi, senza tuttavia legittimare il mantenimento degli stessi criteri di valutazione adottati in passato qualora questi compromettano la rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio della stessa.

La vicenda

La controversia trae origine dall'azione promossa da una società a responsabilità limitata, socia di minoranza di una S.r.l. in liquidazione (la "**Società**"), nei confronti di quest'ultima, volta a richiedere al giudice di prime cure l'annullamento delle delibere assembleari di approvazione del

bilancio della Società al 31 dicembre 2020 e di liquidazione del compenso del liquidatore.

La società attrice, in particolare, deduceva che il liquidatore aveva convocato l'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 con significativo ritardo rispetto ai termini di legge. A fronte dell'inerzia del liquidatore, l'attrice procedeva autonomamente alla convocazione dell'assemblea, che tuttavia deliberava di non revocare il liquidatore bensì di confermare la sua carica con il voto favorevole del socio di maggioranza.

Successivamente, a seguito di un'istanza di ispezione dei libri sociali da parte della società attrice, emergevano secondo quest'ultima profili di inattendibilità della contabilità sociale.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 veniva infine convocata dal liquidatore in data 30 novembre 2021 e approvava il bilancio con il voto favorevole del socio di maggioranza, mentre esprimeva voto contrario la società attrice.

Quest'ultima impugnava la delibera, lamentando la violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio, con specifico riferimento all'iscrizione, tra i debiti per finanziamenti infruttiferi dei soci, di un credito derivante da forniture di merce vantato dall'attrice.

Costituitasi in giudizio, la Società eccepiva l'infondatezza delle domande, sostenendo che il ritardo nella convocazione assembleare era giustificato dalle difficoltà incontrate dal liquidatore nella ricostruzione delle poste contabili, dovute alla mancata consegna della documentazione da parte del precedente amministratore. Inoltre, rilevava che la posta contestata risultava già iscritta nel bilancio al 31 dicembre 2019 redatto dal precedente amministratore e che la natura di finanziamento

infruttifero era confermata dalla mancata richiesta di pagamento delle fatture da parte della società attrice, concludendo per il rigetto dell'impugnazione.

La decisione

Il Tribunale di Napoli muove da una ricostruzione sistematica del regime delle invalidità delle deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio delle società a responsabilità limitata, ricordando che le ipotesi di nullità previste dall'art. 2379 c.c. hanno carattere tassativo.

Tra queste rientra la nullità delle deliberazioni per illiceità dell'oggetto, categoria nella quale la giurisprudenza include anche l'approvazione da parte dell'assemblea di un bilancio redatto in violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza, come dedotto nel caso di specie.

Su questa premessa, il Collegio precisa che la legittimazione del socio all'impugnazione della delibera assembleare non si fonda su un'aspettativa agli utili o sulla percezione di un immediato vantaggio patrimoniale, bensì sul diritto a ricevere un'informazione contabile attendibile e trasparente, indispensabile per orientare le proprie scelte in relazione alla quota detenuta nella Società.

La legittimazione all'impugnazione di una delibera di approvazione del bilancio, tuttavia, incontra precisi limiti: non può risolversi nella mera denuncia di asseriti illeciti gestori compiuti da parte degli amministratori o del liquidatore, se non accompagnata da puntuali contestazioni circa la loro incidenza sulla rappresentazione contabile della società.

Grava, infatti, sull'attore un rigoroso onere di allegazione, che impone di individuare specificamente le poste di bilancio ritenute irregolari e di indicare in che modo esse violino le norme di legge.

Nel caso concreto, il Tribunale rileva come l'atto introduttivo fosse prevalentemente incentrato sulla censura dell'operato del liquidatore, piuttosto che sull'individuazione di effettivi vizi invalidanti della delibera e inerenti al bilancio approvato.

A fronte di ciò, la società convenuta ha richiamato il principio di continuità dei criteri redazionali del bilancio, sostenendo la legittimità della classificazione contestata in quanto conforme ai criteri adottati nei precedenti esercizi.

Il Collegio, in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione (a partire da Cass. n. 4784/2006), ribadisce che il principio di continuità dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei bilanci impone coerenza nell'utilizzo degli stessi tra un esercizio e l'altro, ma non può essere invocato per perpetuare metodi di redazione che compromettano la rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Al tempo stesso, qualora il socio intenda contestare una posta valutata secondo criteri di redazione precedentemente condivisi e utilizzati nei bilanci passati, egli è tenuto a fornire elementi probatori inequivoci idonei a dimostrarne la mancata chiarezza, veridicità e/o correttezza.

Poiché nel caso di specie tale onere non è stato assolto, il Tribunale di Napoli ha ritenuto infondata la domanda attorea, rigettando l'impugnazione della delibera.

* * *

Il diritto del socio di S.r.l. all'informazione sull'avvenuto deposito del progetto di bilancio



Il Tribunale di Milano, Sez. spec. in materia di impresa, con sentenza del 12 settembre 2024 ha statuito che il diritto del socio di S.r.l. di prendere visione del progetto di bilancio depositato presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti l'assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 3, c.c., comprende anche il diritto ad essere informato dell'avvenuto deposito mediante mezzi idonei e tempestivi. Tale comunicazione ha natura recettizia e deve pervenire al socio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assunzione della decisione, pena l'invalidità della delibera.

La vicenda

La controversia trae origine dall'impugnazione della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata con cui veniva approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 ottobre 2019.

Gli attori, soci di minoranza della società, chiedevano al giudice di prime cure l'annullamento della delibera in questione, denunciando di aver ricevuto la comunicazione dell'avvenuto deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale, per la consultazione, in un termine inferiore ai 15 giorni antecedenti alla data fissata per l'assemblea di approvazione dello stesso e quindi in violazione dell'art. 2429, comma 3, c.c..

La società convenuta eccepiva l'infondatezza della domanda, sostenendo che il progetto di bilancio era stato regolarmente depositato presso la sede sociale nel rispetto dei termini di legge e affermando che l'obbligo su di essa incombente ai sensi dell'art. 2429, comma 3, c.c. non comporta anche un dovere informativo verso i soci circa l'avvenuto deposito.

La decisione

Il Tribunale di Milano, Sez. spec. in materia di impresa, ritenendo sussistenti i presupposti per il rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis*, comma 1, c.p.c. – segnatamente la necessità di definire per il giudizio in esame una questione che non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione, che presenta gravi difficoltà interpretative e che è suscettibile di porsi in numerosi giudizi – ha rimesso con ordinanza alla Suprema Corte per ottenere la soluzione interpretativa dell'art. 2429, comma 3, c.c..

Il giudice di prime cure ha richiesto alla Corte di cassazione di esprimersi su due possibili interpretazioni della norma in esame: (i) se il diritto del socio di prendere visione del progetto di bilancio depositato presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti l'assemblea non comprenda – non essendo espressamente previsto – anche il diritto a essere informato dell'avvenuto deposito mediante mezzi idonei, ovvero (ii) se il diritto ad essere informato del deposito sia implicitamente incluso, affinché l'informazione – quale presupposto della consapevole espressione del voto – sia effettiva.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, ritenendo insussistenti i requisiti richiesti dall'art. 363-*bis* c.p.c. Il Tribunale

di Milano ha quindi trattenuto la causa in decisione, accogliendo il motivo di impugnazione attorea.

Il collegio, in particolare, ha fatto propria una lettura evolutiva dell'art. 2429, comma 3, c.c., ritenendo che il diritto di visione del socio non possa essere ridotto ad una mera formalità, ma debba essere reso effettivo tramite una comunicazione tempestiva e con natura recettizia.

Secondo il Tribunale, la società è quindi tenuta a informare i soci dell'avvenuto deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale con modalità idonee (quali, a titolo esemplificativo, PEC, e-mail o pubblicazione sul sito web) nel rispetto del principio di buona fede, così da consentire ai soci l'utilizzo integrale del periodo di quindici giorni previsto dalla norma in esame.

La mancata o tardiva comunicazione integra un inadempimento e determina una violazione procedimentale idonea a costituire causa di annullabilità della delibera di approvazione del bilancio.

Applicando tali principi al caso concreto, il collegio ha osservato che la comunicazione inviata tramite lettera raccomandata non aveva garantito l'immediato recapito ai soci, i quali avevano ricevuto l'informazione del deposito del progetto di bilancio quando parte del periodo di consultazione, pari ad almeno 15 giorni prima dell'assemblea prevista per la relativa approvazione, era già decorsa. Di conseguenza, il Tribunale di Milano ha annullato la delibera di approvazione del bilancio.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Roberta Incorvaia

Partner e Responsabile Osservatorio Corporate M&A

Roberta.Incorvaia@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi



Osservatorio M&A



OSSERVATORIO
CORPORATE M&A
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-wealth.it